

BVGer C-2349/2007 vom 2. Juni 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2349_2007

FR: TAF C-2349/2007 du 2 juin 2008

IT: TAF C-2349/2007 del 2 giugno 2008

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Erwägungen

E. 6

Resta da determinare l'importo della rendita di vecchiaia spettante a A. _____ e verificare se questo sia più favorevole della rendita vedovile.

E. 6.1

Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurata, appartenente alla classe di età 1942, deve aver versato contributi per 43 anni fino al 2006, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tav. rendite 2007, pag. 7). La nominata può contare su di un periodo contributivo non contestato di 9 anni e 8 mesi. Ora, in base a 9 anni interi di contribuzione invece dei 43 richiesti per la sua classe di età (1942), questo corrisponde ad una scala rendite 10 (tav. rendite, 2007, pag. 10).

E. 6.2

Per quanto riguarda i redditi suddivisi e ripartiti, come evidenziato al considerando 5.4, la nominata può contare in un reddito complessivo di Fr. 164'704.- (vedi anche allegato alla decisione del 23 agosto 2006 concernente la rendita di vecchiaia). Questo importo comprende i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio, i quali, come già spiegato, sono sottoposti a ripartizione, nonché gli anni di gioventù. L'importo ottenuto devono essere rivalutati con il fattore 1,407, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessata è avvenuta nel 1963 (tav. rendite 2007, pag. 15). Il risultato (Fr. 164'704.- x 1,407), Fr. 231'739.- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 9 anni e 8 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 23'973.-.

E. 6.3

L'insorgente ha anche diritto a un accredito per compiti educativi che si calcola nel seguente modo. Nella specie, possono essere conteggiati 6 anni, calcolati per metà, in quanto l'altra metà spettava al defunto coniuge. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue: - anni di riferimento: 3 - rendita annua minima (rif. anno 2006): Fr. 1'075.- x 12 = Fr. 12'900.- - durata di contribuzione: 9 anni e 8 mesi ne consegue che: 3 x (12'900.- x 3) : 9 anni e 8 mesi = Fr. 12'010.- L'interessata ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di Fr. 12'010.- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: Fr. 23'973.- + Fr. 12'010.- = Fr. 35'983.- Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 36'120.-, che rappresenta il reddito annuo medio determinante.

E. 6.4

Ora, in base alla scala 10 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 36'120.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2006, a Fr. 359.- mensili (tav. rendite 2005, pag. 86). In proposito va osservato che la decisione del 23 agosto 2006 indica un importo mensile di Fr. 357.-. La rendita di vecchiaia era stata infatti leggermente ridotta per tenere conto del tetto massimo del 150% previsto dall'art. 35 LAVS. Giusta l'art. 35bis LAVS, in caso di vedovanza, l'importo della rendita ordinaria di vecchiaia è aumentato del 20%. La rendita di vecchiaia spettante a A._____ ammonterebbe pertanto a Fr. 430.- mensili.

E. 7

Visto quanto precede, se ne conclude che la rendita vedovile calcolata in base alla durata di contribuzione della persona deceduta è più favorevole di quella di vecchiaia. È quindi a ragione che la CSC ha erogato una prestazione di Fr. 558.- mensili.

E. 8

Nella sua memoria ricorsuale l'insorgente chiede inoltre di beneficiare di una rendita sotto forma di indennità forfetaria.

E. 8.1

In primo luogo va ricordato che questa modalità di versamento era prevista dall'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificato giusta l'art. 1 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 (entrato in vigore il 1° febbraio 1982 [RS 0.831.109.454.2]), secondo il quale: "...qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solamente ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta; ...; qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati, ma inferiore al 20 % della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfetaria". Ora, con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, la Convenzione bilaterale con l'Italia relativa alla sicurezza sociale è stata sospesa. Ne segue che il versamento di rendita di vecchiaia sotto forma d'indennità forfetarie a cittadini italiani abitanti in Italia non è più possibile a partire dal 1° giugno 2002, questa modalità di pagamento non essendo prevista dall'Accordo bilaterale o dal Regolamento 1408/71 (DTF 130 V 150 e SVR 2003 AHV n. 6).

E. 8.2

Ad ogni modo, anche se si dovesse ammettere l'applicazione della Convenzione con l'Italia, l'insorgente non avrebbe diritto all'indennità forfetaria. Infatti, Fr. 558.- mensili (scala 17, reddito annuo medio determinante Fr. 51'600.-) rappresentano il 38,61 % della rendita ordinaria completa (Fr. 1'445.- mensili) della scala 44 (massima) corrispondente al suo reddito annuo medio determinante.

E. 9.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 9.2

Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte, non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese

ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.